



Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Elisa Tosi

Presidente Relatore ed Estensore

Dott. Nicolò Grimaudo

Giudice

Dott. Milton D'Ambra

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 121/2023 P.U.

PROMOSSO DA

DAVIDE TURCO, [TRCDVD55E18B300E], con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. ALESSANDRA PACI che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.

Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di DAVIDE TURCO depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data 6.7.2023, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.

Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Avv. Caterina Giarmoleo nominato in data 6.12.2021 dall'O.C.C. ISCOS - Istituto per la Coesione Sociale, sede territoriale di Gallarate, competenza territoriale per il Tribunale di Busto Arsizio;

Udita la relazione del Giudice Delegato.

Rilevato che:

- Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Magnago (MI) e non sussistono ragioni per ritenere che il "centro degli interessi" sia localizzato altrove.
- Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto DAVIDE TURCO non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
- La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

Liquid. Controllata
N. 9/23





(Relazione dell'O.C.C., pag. -) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pagg. 10 - 17);

- Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"*) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente.

In particolare, il ricorrente ha esposto di essere rimasto inadempiente all'obbligo di rimborso del mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione, che è quindi stata sottoposta a pignoramento da parte del creditore ipotecario Deutsche Bank S.p.A. (che vanta un credito di circa 57.000,00 euro); sussistono inoltre passività chirografarie derivanti da ulteriori finanziamenti per un importo complessivo di € 50.000,00, nonché debiti verso Agenzia delle Entrate per ulteriori € 6.500,00 circa. Tali passività non appaiono integralmente ed immediatamente ripianabili attraverso la liquidazione del patrimonio del debitore né tramite il reddito disponibile (costituito unicamente dalla pensione erogata dall'INPS), dedotte le spese essenziali di vita quotidiana.

- Il patrimonio oggetto di liquidazione è composto:

i) dalla piena ed intera proprietà del compendio immobiliare sito in Magnago (MI) identificato al N.C.E.U. di detto Comune come segue:

particella n. 225, foglio n. 19, sub. 12, Cat. A/3, cl. 3, Reddito catastale € 209,17, sito in via Nobile della Croce n. 2;

particella n. 225, foglio n. 19, sub. 20, Cat. C/6, cl. 3, Reddito catastale € 26,65 sito in via Nobile della Croce n. 2

ii) dal veicolo Fiat Panda targato DNI88GZ, immatricolato nel 2008. Con riferimento a tale bene, si osserva che lo stesso non può essere sottratto alla liquidazione che necessariamente comprende l'intero patrimonio del debitore ad eccezione delle cose assolutamente impignorabili per legge. L'esigenza per il debitore di organizzare la propria vita quotidiana, rispetto alla quale la disponibilità del veicolo assume indubbia rilevanza, giustifica tuttavia la non immediata consegna del bene ai sensi dell'art. 270 comma II lett. e) CCII che potrà essere utilizzato sino al momento in cui sarà posto in vendita secondo le tempistiche previste dal Liquidatore nel redigendo programma di liquidazione;

iii) dal reddito da pensione erogato dall'INPS, con esclusione di quanto occorrente per il fabbisogno economico mensile del debitore. Tale importo, indicato dal ricorrente e dal Gestore della crisi in € 1.912,50 mensili, è stato calcolato tenendo conto anche del prevedibile esborso (per € 650,00 mensili) che il debitore dovrà sostenere a titolo di canone di locazione per una nuova abitazione, allorquando dovrà rilasciare l'immobile pignorato. Si deve tuttavia considerare che detto esborso non è attuale e specifico, in quanto il debitore non ha ancora stipulato alcun contratto e risulta tuttora risiedere nell'appartamento di Magnago. Peraltro, la mera pendenza della procedura esecutiva nella quale il Liquidatore potrà subentrare ex artt. 275 comma II e 216 comma X CCII, con conseguente applicabilità delle norme del codice di rito, non consente al GE di disporre la liberazione immediata





dell'immobile abitato dall'esecutato: ai sensi del novellato art. 560 c.p.c., infatti, il debitore non perde il possesso dell'immobile sino alla pronuncia del decreto di trasferimento ed è solo in tale momento che il G.E. ne ordina il rilascio. Ne consegue che, allo stato, il debitore non necessita delle somme occorrenti al pagamento di un canone di locazione che pertanto debbono essere apprese alla Procedura per il soddisfacimento dei creditori. La quota di reddito mensile necessaria alle attuali esigenze di vita del debitore va quindi rideterminata in € 1.250,00 che appare coerente con le spese che il Gestore ha dichiarato di avere verificato, sia pure a campione (con la precisazione che tale somma potrà essere diversamente quantificata in corso di procedura in caso di mutamento significativo delle circostanze sulla base delle quali è stata calcolata).

Da ultimo, si osserva sin d'ora che la cessione del quinto pattuita a favore di ILB BANCA S.p.A. è inopponibile dalla data di apertura del concorso, in quanto avente ad oggetto crediti periodici futuri: la quota di reddito su cui insiste il quinto oggetto di cessione viene ad esistenza di mese in mese con il sorgere del diritto alla prestazione pensionistica e, pertanto, per i ratei di credito non ancora venuti ad esistenza non può dirsi verificato l'effetto traslativo in favore del creditore a beneficio del quale la garanzia è prestata. I ratei successivi all'apertura del concorso fanno parte del 'patrimonio' del debitore che, al pari del restante patrimonio, viene a formare l'attivo a disposizione dei creditori concorsuali.

iv) dall'eventuale saldo attivo delle seguenti carte ricaricabili:

Carta Pensione n.5342-6821 presso Intesa San Paolo;

Carta Postepay n.5435

Carta Postepay n.6028.

Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Precisato che - quanto alla nomina del liquidatore - - che ricorrono giustificati motivi per non confermare quale liquidatore l'OCC nominato ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i. (che, dall'esame dell'albo ex art. 356 CCII risulta iscritta all'ordine degli avvocati di Reggio Calabria) e conseguentemente provvedere alla nomina scegliendo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014 n. 202. Tali giustificati motivi consistono nella necessità di garantire maggiore celerità e tempestività nello svolgimento della procedura, mediante la scelta di un liquidatore che, oltre a risiedere nel circondario del Tribunale, come richiesto dall'art. 270, secondo comma, lettera b) ccii, operi altresì in prossimità dei luoghi in cui sono situati i beni mobili ed immobili del debitore (Magnago) e possa pertanto garantire una loro gestione diretta e conseguentemente più efficiente e rispettosa delle prassi consolidate.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,

DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di DAVIDE TURCO, [TRCDVD55E18B300E].

NOMINA Giudice Delegato la **Dott.ssa** Elisa Tosi.





NOMINA Liquidatore la **Dott.ssa Paola Virginia Colombo**, con studio in Busto Arsizio, Viale Lombardia n. 34.

ORDINA a DAVIDE TURCO il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato **termine fino al 11/10/2023**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i. (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

AUTORIZZA il debitore ad utilizzare il veicolo Fiat Panda targato DN188GZ sino al momento in cui sarà posto in vendita secondo le tempistiche previste dal Liquidatore nel redigendo programma di liquidazione ed a trattenere per il proprio mantenimento il reddito mensile netto di € 1.250,00.

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. E' fatta salva la facoltà per il Liquidatore, anche per ragioni di economia processuale, di subentrare nella procedura esecutiva immobiliare n. 25/2023 pendente avanti a questo Tribunale, ai sensi degli artt. 275 comma II e 216 comma X c.c.i.i..

DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale a cura del Liquidatore.

ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. di Milano 2 sugli immobili indicati in narrativa e presso il P.R.A., a cura del Liquidatore.

DISPONE CHE il Liquidatore:

- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori;
- entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), depositi il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.;
- entro il 10.10.2023, completi l'inventario dei beni e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII.;
- entro il 12.1.2024 depositi la prima relazione semestrale di cui all'art. 275 CCII.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.

Sentenza *ope legis* esecutiva..

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 12/07/2023.

Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Elisa Tosi

